

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Pirri sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 dicembre 2011 — Wendelboe/Commissione

(Causa F-85/11) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Incidenti processuali — Eccezione di irricevibilità — Rifiuto di promozione — Trasferimento interistituzionale nel corso dell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione di origine — Reclamo — Tardività — Irricevibilità)

(2012/C 138/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wendelboe (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. G. Bercheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente al grado AST5 a partire dal 1° marzo 2009 per l'esercizio di promozione 2009

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La sig.ra Wendelboe sopporta la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 340 del 19 novembre 2011, pag. 42.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-12/12)

(2012/C 138/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda della ricorrente diretta al suo inquadramento nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 e risarcimento del danno asseritamente subito.

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione adottata il 18 ottobre 2011 che rifiuta alla ricorrente il nuovo inquadramento nel grado AD 11 a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- risarcire il danno morale subito dalla ricorrente e per il quale una compensazione equa è valutata nella misura di EUR 22 000;
- in subordine, risarcire il danno materiale subito dalla ricorrente sino alla concorrenza di EUR 11 742,48 per l'esercizio 2010, più, per il periodo successivo sino alla data della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, un importo variabile da calcolare, maggiorare degli interessi compensativi e di mora al tasso legale richiesto; ed aggiungere a questo primo totale l'importo forfettario risultante dal giudizio del Tribunale ai fini del risarcimento del secondo elemento del danno materiale ed il cui importo indicativo e provvisorio può essere fissato a circa EUR 120 000;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-13/12)

(2012/C 138/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il presente ricorso ricevibile;

- annullare la decisione adottata dal capo unità «assunzione e termine del rapporto di lavoro», direzione per le risorse umane (HR) B, DG Risorse umane e sicurezza, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), di non rinnovare il contratto della ricorrente;
- se necessario, annullare la decisione adottata dall'AACC, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;
- reintegrare la ricorrente nelle funzioni da lei occupate nella DG DIGIT nel contesto di un prolungamento del suo contratto conforme alle prescrizioni statutarie;
- in subordine, e qualora la domanda di reintegrazione sopra formulata non fosse accolta, condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente, valutato provvisoriamente, ex aequo et bono, nella differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito quale agente temporaneo presso la Commissione se il suo contratto fosse stato rinnovato, e le indennità di disoccupazione attualmente percepite, calcolata per una durata di due anni (corrispondente alla durata del periodo di rinnovo prevista ai sensi dell'articolo 8 del RAA), da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale per il periodo interessato;
- In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 5 000, a titolo di risarcimento del danno morale, da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla pronuncia che interverrà;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2012 — ZZ/Corte dei conti

(Causa F-14/12)

(2012/C 138/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni della convenuta di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2011.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 maggio 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2011;

- annullare la decisione della convenuta del 18 novembre 2011, con la quale viene confermato il numero dei posti disponibili nel 2011 per la promozione al grado AD 13, con la conseguenza che il reclamo del ricorrente avverso la decisione del 26 maggio 2011 è stato respinto;

- condannare la Corte dei conti europea alle spese.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-16/12)

(2012/C 138/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di modificare unilateralmente l'assegnazione del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di assegnazione adottata dall'APN il 1° febbraio 2012, con la quale il ricorrente è assegnato all'unità D5 invece che all'unità A4;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente l'importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 8 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-17/12)

(2012/C 138/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.